Allegato D – Gestioni associate non ammesse a contributo.

Ente che ha presentato la domanda di contributo	Gestione associata	Motivazione della non ammissibilità		
UNIONE DI COMUNI VALDICHIANA SENESE	A21. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)	La gestione associata non è incentivabile in quanto nel termine del 20 luglio 2009 l'unione non ha trasmesso la relazione di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2004, come previsto al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 2009.  Con decreto dirigenziale n. 5957 del 2008 la gestione associata era stata ammessa a contributo subordinando la liquidazione ed erogazione del contributo all'avvenuto superamento della crisi, nei modi stabiliti dalle comunicazioni. Il decreto disponeva che il contributo sarebbe stato revocato, e non si sarebbe provveduto alla liquidazione e l'erogazione se entro il termine del successivi procedimento di concessione del contributo non fossero state rimosse le cause della segnalazione, contestualmente sarebbe stato revocato il contributo concesso con decreto dirigenziale n. 5809 del 2007.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per i contributi concessi negli anni 2007 e 2008 rispettivamente alla comunità montana Cetona estinta e all'unione di comuni.		
UNIONE DI COMUNI VALDERA	F4. Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	La gestione associata non è incentivabile in quanto dalla documentazione trasmessa risulta che l'ente responsabile della gestione associata non coincide con il soggetto gestore delle risorse del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66 del 2008 (punto 18 della deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 2009)		
UNIONE DI COMUNI VALDERA	A2. Gestione associata del personale: reclutamento e concorsi	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto non risulta essere stato adottato il regolamento uniforme delle procedure concorsuali e selettive (paragrafo 2.2 della DGR 238 del 2004).		
UNIONE DI COMUNI VALDERA	A3. Gestione associata del personale: trattamento giuridico	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo non prevede lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le attività ed i procedimenti previsti al paragrafo 3.2 della DGR n. 238 del 2004. All'articolo 3 dell'atto associativo è espressamente previsto l'attribuzione all'unione delle delle sole funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.		
UNIONE DI COMUNI VALDERA	A5. Gestione associata relazioni sindacali	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo non stabilisce in maniera chiara il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'unione, demandando ad una gradualità che non determina un'operatività immediata della gestione associata. L'articolo 3, ultimo periodo, dell'atto associativo prevede che l'avvio delle funzioni		

		avvenga sulla base di un piano di implementazione approvato dalla Giunta dell'unione.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per il contributo concesso nell'anno 2008 al comune di Pontedera.
UNIONE DI COMUNI VALDERA	A21. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo, all'articolo 7, prevede espressamente che l'unione di comuni svolga per conto dei comuni associati solo attività di progettazione, proponga accordi di programma e pubblicizzi il funzionamento del servizio, restando in capo ai singoli comuni la gestione economica degli interventi.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per il contributo concesso nell'anno 2008 al comune di Pontedera.
UNIONE DI COMUNI VALDERA	B1. Gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA)	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo non attribuisce espressamente all'unione il compito di esprimere il parere di competenza comunale (paragrafo 22.4 della DGR 238 del 2004). L'articolo 2 dell'atto associativo prevede che "l'unione può all'occorrenza supportare i singoli comuni per l'espressione dei pareri in materia di VIA".
UNIONE DI COMUNI VALDERA	B5. Gestione associata della protezione civile	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo prevede che le funzioni e le attività della gestione associata siano attivate in forma progressiva, rendendone incerta l'effettiva operatività. L'articolo 10 dell'atto associativo prevede che " le competenze operative e decisionali vengono trasferite dalle attuali strutture all'unione con gradualità, sulla base di atti assunti dalla Giunta dell'unione".  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per il contributo concesso nell'anno 2008 al comune di Ponsacco.
UNIONE DI COMUNI VALDERA	G1. Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive.	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo prevede espressamente all'articolo 7 che le strutture periferiche gestiscano direttamente il personale e sostengano le spese e, inoltre, che a ciascun funzionario delegato competa l'esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento della struttura, "l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compreso tutti quegli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno". La gestione associata pertanto non presenta gli elementi previsti dal paragrafo 54 della DGR n. 238 del 2004.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare

		i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per il contributo concesso nell'anno 2008 al consorzio Alta Valdera.
UNIONE DI COMUNI VALDERA	G2. Gestione associata delle funzioni in materia di turismo	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto l'atto associativo prevede espressamente all'articolo 7 che le strutture periferiche gestiscano direttamente il personale e sostengano le spese e, inoltre, che a ciascun funzionario delegato competa l'esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento della struttura, "l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compreso tutti quegli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno". La gestione associata pertanto non presenta gli elementi previsti dal paragrafo 55 della DGR n. 238 del 2004.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per il contributo concesso nell'anno 2008 al consorzio Alta Valdera.
UNIONE DI COMUNI VALDERA	Gestione associata tavola della pace e della cooperazione	La gestione associata non è ammessa a contributo in quanto la documentazione trasmessa non attiene a funzioni, attività e servizi di cui la normativa regionale espressamente prevede l'esercizio da parte dei comuni (paragrafo 20, punto 2, lettera a) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007). La documentazione trasmessa attiene ad una associazione costituita con lo scopo di "promuovere e sostenere attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio della Cultura della Pace".
UNIONE DI COMUNI VAL DI MERSE	A21. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)	La gestione associata non è incentivabile in quanto nel termine del 20 luglio 2009, l'unione non ha trasmesso la relazione di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2004, come previsto al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 2009.  Con decreto dirigenziale n. 5957 del 2008 la gestione associata era stata ammessa a contributo subordinando la liquidazione ed erogazione del contributo all'avvenuto superamento della crisi, nei modi stabiliti dalle comunicazioni. Il decreto disponeva che il contributo sarebbe stato revocato, e non si sarebbe provveduto alla liquidazione e l'erogazione se entro il termine del successivi procedimento di concessione del contributo non fossero state rimosse le cause della segnalazione, contestualmente sarebbe stato revocato il contributo concesso con decreto dirigenziale n. 5809 del 2007.  A seguito della non ammissibilità della gestione associata la struttura regionale provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007 per i contributi concessi negli anni 2007 e 2008 rispettivamente alla comunità montana Val di Merse estinta e all'unione di comuni.